

VERBALE NR 8/2022

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE NR 26 DEL 23.06.2022 DEL COMUNE DI ARSIERO**

**Oggetto: Annullamento in autotutela Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26.04.2022 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022 – Revoca Delibera di C.C. N.59 del 23.12.2021**

Il Revisore Unico,

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2022 ad oggetto: "Modifica Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF – determinazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2022 - Revoca delibera di C.C. n.59 del 23.12.2021";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n.31335 del 09/06/2022, acquisita in pari data al nostro prot. n. 6381, in cui si rileva che la delibera di C.C. n. 14 del 26.04.2022 non è conforme alla vigente normativa in materia, in quanto così formulata "finisce per equiparare l'esenzione ad uno scaglione di reddito in contrasto con quanto stabilito dall'art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148 il quale prevede che la soglia di esenzione debba essere "stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta", precisando che "nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo", e, dunque, all'intero reddito posseduto e non solo ad una parte di esso";

CONSIDERATO che l'art 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 nr 446, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla normativa richiamata;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ad oggetto: "Istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

DATO ATTO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5/03/2007 è stato approvato il regolamento in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinando l'aliquota nello 0,30%, confermata anche per il 2008 ( C.C. n. 13 /2008), per il 2009 (C.C. n.8/2009), per il 2010 (C.C. n.18/2010), per il 2011 (C.C. n.8/2011) e per il 2012 (C.C. n.16/2012);

con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 28/06/2013 il regolamento è stato modificato, introducendo una soglia di esenzione di € 12.000,00 al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta e determinando per l'anno 2013 l'aliquota di compartecipazione nello 0,80%, confermata anche per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2014;

con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 12/05/2015 si è provveduto a modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, mantenendo la soglia di esenzione ad € 12.000,00 e introducendo a decorrere dal 2015, aliquote differenziate in base agli scaglioni dei redditi,

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 29/01/2021 si è provveduto a modificare ulteriormente il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, elevando la

# ROSSO ELEONORA

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Revisore contabile

soglia di esenzione da € 12.000,00 ad € 14.000,00, al fine di agevolare i redditi più bassi, confermando l'applicazione delle aliquote differenziate deliberate per gli anni passati;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2021, nelle more di diverse determinazioni da parte dello Stato, sono state confermate per l'anno 2022 le stesse aliquote differenziate e la stessa soglia di esenzione dell'anno 2021;

CONSIDERATO CHE a seguito delle modifiche delle aliquote e scaglioni utili per la determinazione dell'IRPEF, ad opera del citato art. 1 comma 2, lett. a) della Legge n. 234/2021, è necessario revisionare anche l'addizionale comunale IRPEF, in quanto applicata sulla base di aliquote progressive;

CONSIDERATO altresì che:

- il gettito previsto nel bilancio di previsione è stato stimato in € 300.000,00 sulla base della media del gettito calcolato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rilevato dal portale del Federalismo Fiscale;
- le dovute valutazioni e nuove simulazioni sulla base dei redditi imponibili IRPEF 2019 resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, con l'innalzamento della soglia di esenzione da € 14.000,00 ad € 15.000,00, il gettito preventivato ed iscritto in bilancio viene mantenuto;

VISTA la proposta di modificare il Regolamento comunale rimodulando le aliquote in base ai nuovi scaglioni, con l'innalzamento della soglia di esenzione da € 14.000,00 ad € 15.000,00, nel seguente modo

SCAGLIONE DI REDDITO	% APPLICATA
da 0 a 15.000 €	0,73%
da 15.000,01 a 28.000 €	0,76%
da 28.000,01 a 50.000 €	0,78%
oltre 50.000 €	0,80%

PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Padova, lì 23.07.2022

**Il Revisore dei Conti**

*Dott.ssa Eleonora Rosso*

